



Comune di Laigueglia
Provincia di Savona

Codice ente 9033	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 19 in data: 30.04.2012	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA ANNO 2012. MODIFICA E INTEGRAZIONE**

L'anno **duemiladodici** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - Geom. Franco MAGLIONE	Assente	8 - Rag. Alessandro GANDOLFO	Presente
2 - Dott. Silvano MONTALDO	Presente	9 - Dott. Roberto CORNELLI	Presente
3 - Dott. Fabio MACHEDA	Presente	10 - Prof. Giovanni Gabriele REGESTA	Assente
4 - Rag. Roberto SASSO DEL VERME	Presente	11 - Geom. Luigi TEZEL	Assente
5 - Arch. Barbara GASTALDI	Presente	12 - Dott. Franco LAURERI	Assente
6 - Sig. Sergio ZAMPIERI	Presente	13 - Arch. Giacomo BOGLIOLO	Assente
7 - Arch. Bettino CAPPELLIN	Presente		

Totale presenti 8

Totale assenti 5

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Anna NERELLI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco **Dott. Silvano MONTALDO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero 3 dell'ordine del giorno.

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012.
MODIFICA E INTEGRAZIONE

PARERI PREVENTIVI

Il sottoscritto RAG. SIMONETTA MISSAGLIA nella sua qualità di Responsabile del SETTORE FINANZIARIO, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Addi, 24.04.2012



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

Simonetta Missaglia

La sottoscritta RAG. SIMONETTA MISSAGLIA, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

- Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.
- Attesta che la presente proposta di deliberazione non è soggetta all'espressione del parere di regolarità contabile.

Addi, 24.04.2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

Simonetta Missaglia

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012. MODIFICA E INTEGRAZIONE

VICESINDACO MONTALDO

Il 12 aprile il Consiglio Comunale con propria deliberazione N. 14 aveva già adottato le aliquote dell'Imu per l'anno 2012, ovviamente anche in quella sede avevo già comunicato comunque al Consiglio Comunale che purtroppo queste aliquote sarebbero state soggette di nuovo a essere riviste.

Il termine, salvo ulteriori modifiche comunque sarà nuovamente quello del 30 settembre dove i comuni avranno possibilità di rivedere le varie aliquote e quindi addirittura quest'anno oltre il termine per l'approvazione del bilancio, quindi mentre per gli altri anni insieme all'adozione della deliberazione di bilancio bisognava anche deliberare tutti i tributi, compresa l'Ici, quest'anno ci sarà una discrezionalità da adesso fino al 30 settembre, ovviamente lo dico non in tono polemico, ma semplicemente come comunicazione di servizio, mi pare che questa apertura non sia di buon auspicio, perché chiaramente c'è la previsione che purtroppo gli introiti siano o inferiori a quelle che sono le aspettative o che ci siano delle necessità di cassa ben diverse, ma non solo per i comuni, ma principalmente per la tesoreria dello Stato.

Nella realtà noi stiamo riadottando, quindi la deliberazione per l'anno 2012 perché infatti iniziavamo a vedere i primi colpi di coda, il primo colpo di coda quindi si è visto con la pubblicazione dei dati del Ministero dell'Interno dove stabiliscono quelli che sono i nostri trasferimenti, quelle che sono nostre entrate, quelle che ci arrivano normalmente e già soltanto per il 2012 ci comunicano che da quello che avevano stimato ci tolgono 242 mila Euro, che per il Comune di Laigueglia non è certamente poco, tanto più che sono 242 mila Euro di spese correnti.

Quindi ci trovano costretti a rivedere quelle che sono le aliquote e vi do lettura di quelle che dovrebbero essere quindi le aliquote che vengono proposte oggi al Consiglio Comunale: l'aliquota di base 1,03, l'aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze 0,30, aliquota ridotta per l'unità immobiliare locata con contratto in locazione stipulato in base alla legge 431, regolarmente registrato 0,45, aliquota prefabbricato rurale a uso strumentale 0,2, aliquota ridotta per unità immobiliare adibito a strutture ricettive 0,5, aliquota ridotta per unità immobiliare dove viene svolta un'attività commerciale 0,6. Riadottiamo ma mi pare che siano sostanzialmente identiche le detrazioni che sono: imposta dovuta per unità immobiliare adibita a abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare 200 Euro, rapportata al periodo dell'anno dal quale si protrae la destinazione, se l'unità immobiliare è adibita a abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a scuso di essi,

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per i soli anni di imposta 2012 e 2013 la detrazione prevista alla lettera A, quindi quella che vi ho detto prima maggiorata è di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita a abitazione principale.

Chiaramente sia le aliquote che le detrazioni avranno decorrenza retroattiva dal primo gennaio 2012, quindi non è certamente una deliberazione questa che viene presa a cuor leggero, sinceramente mi auguro che da adesso a quando avremo un attimo il Bilancio di Previsione ci sia la possibilità di rivederla anche per la terza volta, quindi non lo escludo perché ovviamente stiamo cercando tutti di fare dei sacrifici e quindi i sacrifici li devono fare tutti e due le parti, li devono fare il comune cercando di risparmiare il più possibile, quindi cercando di ridurre le proposte che vengono proposte oggi e nello stesso tempo chiaramente però dobbiamo garantire un equilibrio di bilancio cosa che in questo momento non ci sarebbe.

A questo punto il Vicesindaco, prende atto dell'assenza di interventi da parte dei Consiglieri, ed invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di C.C. N. 14 del 12.04.2012 con la quale venivano approvate le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

Dato atto che successivamente alla data di approvazione della deliberazione di cui sopra il Ministero dell'Interno ha pubblicato sul proprio sito internet le assegnazioni provvisorie provenienti dal federalismo municipale anno 2012 e il gettito stimato per l'anno 2012 dell'imposta municipale propria;

Costatato che il Comune di Laigueglia ha avuto una riduzione del contributo superiore alle attribuzioni da ricevere e pertanto è tenuto al versamento di somme allo stato pari a €. 242.850,88;

Ritenuto pertanto necessario apportare, visti i dati acquisiti, una modifica alle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 al fine di mantenere il pareggio di bilancio;

Preso atto che le nuove aliquote di imposta municipale proprie sono state determinate estrapolando le banche dati del Comune che risultano inferiori a quelle stimate dal Ministero;

PREMESSO CHE:

- che l'Imposta Municipale Propria è stata introdotta, a decorrere dall'anno 2014, dal Decreto Legislativo n° 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta;
- che il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n° 214, all'articolo 13 comma 1, anticipa l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale a decorrere dal 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del suindicato Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23, e delle disposizioni contenute nel

medesimo Decreto Legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n° 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale la legislazione della nuova imposta fa riferimento e rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il D. Lgs. 15.12.1997, n° 446 ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59 limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

ATTESO che l'art. 13 del D.L. 201/2011 così dispone:

☐ **al comma 2°** "L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.”;

☐ **al comma 3°** "La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.”;

☐ **al comma 4°** "Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 10 gennaio 2013;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.”

☐ **al comma 5°** "Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110”;

RILEVATO altresì che per quanto concerne le aliquote il medesimo decreto dispone:

☐ **al comma 6°** "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.”;

☐ **al comma 7°** "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”;

☐ **al comma 8°** "L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.”

☐ **al comma 9°** "I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”;

RILEVATO ALTRESÌ CHE:

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

ATTESO CHE l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (**ex alloggio coniugale**) nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (**anziani o disabili che acquisiscono la condizione che la stessa non risulti locata**).

ATTESO altresì che, ai sensi del comma 11 del già citato art. 13 del D.L. 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo;

RILEVATO come occorre pertanto determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio e che si provvederà successivamente al approvare il "Regolamento" dove saranno disciplinate le ulteriori modalità applicative dell'Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO pertanto che il Comune, in forza della previsione contenuta nei commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011, ha facoltà di variare le aliquote nei limiti previsti dalla stessa norma;

VERIFICATE le esigenze finanziarie dell'Ente connesse al consolidamento delle proprie entrate correnti e finalizzate al mantenimento qualitativo e quantitativo dei servizi prodotti;

RITENUTO pertanto di determinare le aliquote come segue:

- a) **ALIQUOTA BASE:** istituita allo 1,03 per cento;
- b) **ALIQUOTA RIDOTTA** per le abitazioni principali e relative pertinenze: istituita allo 0,30 per cento.
- c) **ALIQUOTA RIDOTTA** per le unità immobiliari locate, con contratto di locazione stipulato in base alla legge 09.12.1998, n. 431, regolarmente registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale ed in cui abbia stabilito la residenza anagrafica: istituita allo 0,45 per cento;
- d) **ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:** istituita allo 0,2 per cento;
- e) **ALIQUOTA RIDOTTA** per le unità immobiliari adibite a struttura turistico ricettiva – cat. D2 - a condizione che negli stessa venga effettivamente svolta detta attività: istituita allo 0,5 per cento
- f) **ALIQUOTA RIDOTTA** per le unità immobiliari ove viene svolta un'attività commerciale: istituita allo 0,6 per cento

PRESO ATTO che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

DATO ATTO che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote, come sopra determinate, è definito al comma 4 dell'art. 13 del Decreto Legge 201/2011;

CONSIDERATO che in merito alla detrazione per abitazione principale il Comune recepisce ed applica il comma 10 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e si avvale della facoltà di disporre una riduzione dell'importo della detrazione;

VISTO che l'articolo 1 comma 169 della Legge n° 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

EVIDENZIATO che a norma di quanto stabilito dal comma 16-quater dell'art. 29 della Legge 14/2012 di conversione del decreto legge 216/2011 (decreto milleproroghe) il termine per l'approvazione dei Bilanci di Previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 giugno 2012;

RILEVATO che la competenza a stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria è attribuita al Consiglio Comunale così come previsto dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n°504/1992, al quale la legislazione della nuova imposta fa riferimento;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431;

VISTI D. Lgs. 473/97 e la Legge Finanziaria per il 2007 n°296 del 2006;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n° 201 convertito con modificazioni nella Legge del 22 dicembre 2011 n°214, all'art. 13;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sotto il profilo tecnico-contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n.8;

Votanti n.8;

Favorevoli: n.8;

Contrari: n.//;

Astenuti:n.//.

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di determinare ed approvare, ai sensi dell'art. 13 – comma 6 e seguenti – del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, le aliquote per Imposta Municipale Propria (IMP) nelle misure appresso indicate:

- ALIQUOTA BASE: istituita allo 1,03 per cento;
- ALIQUOTA RIDOTTA per le abitazioni principali e relative pertinenze: istituita allo 0,30 per cento.
- ALIQUOTA RIDOTTA per le unità immobiliari locatate, con contratto di locazione stipulato in base alla legge 09.12.1998, n. 431, regolarmente registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale ed in cui abbia stabilito la residenza anagrafica: istituita allo 0,45 per cento;
- ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: istituita allo 0,2 per cento;
- ALIQUOTA RIDOTTA per le unità immobiliari adibite a struttura turistico ricettiva – cat. catastale D2, a condizione che negli stessa venga effettivamente svolta detta attività: istituita allo 0,5 per cento
- ALIQUOTA RIDOTTA per le unità immobiliari ove viene svolta un'attività commerciale: istituita allo 0,6 per cento

3. di determinare ed approvare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMP):

a) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00= (duecento/00) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) per i soli anni d'imposta 2012 e 2013 la detrazione prevista alla lettera a), è maggiorata di 50,00= (cinquanta/00) euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare, in ogni caso, l'importo massimo di euro 400,00= (quattrocento);

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal **1 gennaio 2012**;

6. di inviare, ai sensi dell'art. 13 – comma 15° - del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni alla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza a provvedere nei successivi adempimenti;

Con successiva e separata votazione espressa nei modi e termini di legge:

Presenti: n.8;

Votanti n.8;

Favorevoli: n.8;

Contrari: n.//;

Astenuti: n.//.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto

previsto dall'art.134, comma 4°, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il Vicesindaco prende atto della discussione di tutti i punti all'ordine del giorno e dichiara chiusa la seduta.

Sono le ore 18,50.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Dott. Silvano MONTALDO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Dott. Fabio MACHEDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Anna NERELLI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

N. _____ Reg. pubbl.

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno **22 MAG 2012** al giorno **5 GIU 2012**

Addi, **22 MAG 2012**



IL MESSO COMUNALE

Antonino PARISI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in data **1 GIU 2012**

Addi, **7 GIU 2012**



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Anna NERELLI